

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 31 MARZO 1949

(22^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

Disegni di legge :

(Discussione e approvazione)

« Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente autonomo Volturmo di Napoli » (N. 183-B) (Approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 100, 101
RUGGERI	100
ZOLI	100
FORTUNATI	100
GAVA	100
TAFURI	101
PERINI	101

« Proroga del termine per l'applicazione del diritto di contigenza sulle operazioni di credito fondiario » (N. 322):

PRESIDENTE	102, 103
PERINI, <i>relatore</i>	102, 103
ZOLI	103
TAFURI	103

« Conferimento del grado di capitano al maestro direttore della banda del Corpo di guardia di finanza » (N. 325):

TAFURI	Pag. 103
------------------	----------

(Discussione e rinvio)

« Modificazioni all'articolo 10 del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 362, sul riconoscimento dei premi sui Buoni poliennali versati al Prestito della Ricostruzione » (N. 330):

PRESIDENTE	101, 102
PERINI	101
FORTUNATI	102
GAVA	102
ZOLI	102

« Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per l'effettuazione della Lotteria Italia » (N. 327):

PRESIDENTE	104
TAFURI	104

« Esenzione dal pagamento del diritto doganale per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali » (N. 326):

PRESIDENTE	104
VALMARANA, <i>relatore</i>	104
FORTUNATI	104

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bertone, De Gasperi, Fortunati, Gava, Li Causi, Ottani, Paratore, Gerini, Pontremoli, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Valmarana, Zanardi, Ziino, Zoli e Zotta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente autonomo Volturno di Napoli** ». (N. 183-B). (Approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente autonomo Volturno di Napoli ».

Il disegno di legge rientra nel quadro dei provvedimenti a favore dell'Italia Meridionale. Poichè l'Ente Volturno di Napoli aveva un disavanzo di 184 milioni circa, il Governo per venire incontro ai bisogni di questo Ente, ritenne di dover concedere la somma occorrente mediante un prelievo del fondo di cinque miliardi stanziato per anticipazioni a favore dei fornitori creditori dello Stato. Quando il provvedimento venne sottoposto per la prima volta alla Commissione, feci osservare che mentre i cinque miliardi riguardavano anticipazioni che dovevano essere rimborsate, nel caso in questione lo stanziamento era a fondo perduto. Presi i necessari accordi con il Presidente dell'Ente Volturno e con il Ministro del Tesoro, il primitivo disegno di legge fu modificato nel senso di concedere al suddetto Ente una anticipazione, così come si era fatto per l'Ente delle Tre Venezie. Dopo avere accertata l'esistenza dei fondi, ridotti da 5 miliardi a un miliardo e 80 milioni, la Commissione approvò il disegno di legge. Ora la Camera dei deputati ha creduto aggiungere all'articolo 3 la menzione del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1306 e di dover sopprimere l'ultima parte del primo comma di tale articolo, con la quale si specificava che il limite complessivo dei cinque miliardi era ancora conseguentemente diminuito della somma di lire 184.843.000.

FORTUNATI. Ma ci deve essere una ragione!

PRESIDENTE. Io ho conferito col vice Presidente della Commissione finanze e tesoro della Camera e ho chiesto se si era inteso apportare un emendamento di sostanza o di forma. Accertato che si trattava di un emendamento di pura forma, avevo avuto l'assicu-

razione che sarebbe stato sospeso il messaggio.

ZOLI. Dirò di più, che questo decreto non riguarda affatto l'operazione di cui al disegno di legge in discussione, perchè il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1306, autorizza anticipazioni, ma sempre alle ditte creditrici.

PRESIDENTE. Io credo che si possano seguire due strade: rinviare il disegno di legge alla Camera, ovvero approvarlo, inviando alla Presidenza del Senato una decisa lettera, con preghiera di comunicazione alla Presidenza della Camera, in modo che per l'avvenire non si ripeta più un simile inconveniente.

RUGGERI. Sarei piuttosto favorevole a rinviare alla Camera il disegno di legge in quanto il decreto 8 maggio 1948 non è operante, nè è in tema.

ZOLI. In realtà il decreto 8 maggio 1948 potrebbe essere considerato in tema perchè anche in quel decreto, mentre all'articolo 1 si prevede l'anticipazione alle ditte creditrici dello Stato, nell'articolo 2 è prevista un'anticipazione per l'Ente Volturno. Ma quel decreto non autorizza però l'anticipazione di cui al disegno di legge in discussione.

FORTUNATI. Vorrei sapere anche perchè è stata soppressa l'ultima parte dell'articolo 3 che, se ben ricordo, fu aggiunto su proposta dell'onorevole Paratore.

GAVA. Siamo d'accordo che il richiamo al decreto 8 maggio 1948 non è operante, però mi pare che la soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 3 non abbia ripercussioni sulla portata del provvedimento. Poichè negli storni effettuati sul fondo originario di 5 miliardi, si è sempre messa in evidenza la diminuzione del limite complessivo, sarebbe stato logico che una analoga specificazione fosse stata fatta anche per questo provvedimento.

Non mi pare però che la soppressione di questo periodo possa giustificare un rinvio alla Camera, appesantendo così la situazione economica dell'Ente Volturno. Aderisco quindi senz'altro alla seconda proposta del Presidente, cioè che si approvi il disegno di legge, facendo però rilevare in una lettera energica che non vale la pena di far tornare dei disegni di legge al Senato per questioni di forma o per emendamenti di dubbio fondamento.

FORTUNATI. Credo che questa questione non sia soltanto di forma, perchè questo richia-

mo al decreto 8 maggio 1948 è evidentemente in funzione dell'articolo 2 del decreto stesso che era già erroneamente collocato in quella disposizione legislativa.

Ora con il disegno di legge in discussione si vuol ricalcare la prassi erronea del decreto 8 maggio 1940, costituendo così un pericoloso precedente anche per il futuro, in quanto si utilizzano per la concessione di anticipazioni, fondi destinati ad altri scopi.

TAFURI. Vorrei sapere le ragioni per cui la Camera ha soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Non si sono saputi bene né i motivi, né a chi risalga la responsabilità dell'emendamento.

PERINI. Poiché credo che la sostanza non sia mutata ma solo la forma, ritengo che non ci sia da far altro che usare il nostro buon senso.

Ad ogni modo, una lettera nel senso accennato dal Presidente, sarebbe indubbiamente opportuna. Io proporrei anche di adottare un semplice accorgimento: poiché in sostanza il buon andamento dei lavori dipende dai Presidenti delle Commissioni, se si potesse trovare in modo di riunire i Presidenti delle Commissioni finanze e tesoro del Senato e della Camera, si potrebbe di volta in volta trovare un punto di intesa e probabilmente molti inconvenienti si potrebbero evitare. Questo accorgimento rivestirebbe particolare importanza per la Commissione finanze e tesoro, dove spesso arrivano provvedimenti urgentissimi che debbono essere esaminati e approvati sotto l'assillo della scadenza dei termini.

Ora, è poco simpatico che determinati provvedimenti si debbano approvare solo perché sono urgenti. È una diminuzione del senso di responsabilità e di consapevolezza che ognuno di noi sente. Pertanto io farei il voto che, nella forma più producente possibile, il Presidente potesse intendersi in modo definitivo e chiaro col Presidente della Commissione finanze e tesoro della Camera in modo che effettivamente non si abbiano a ripetere simili inconvenienti.

PRESIDENTE. L'accorgimento, suggerito dal senatore Perini, potrebbe essere allettante in teoria, ma in pratica, evidentemente, ciò può essere utile solo per disegni di legge fondamentali. D'altra parte l'esperienza di

simili riunioni sconsiglia l'adozione di un tale accorgimento. Del resto il vostro Presidente più di una volta ha preso contatto con la Presidenza della Commissione finanze e tesoro della Camera.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 3 nel seguente testo emendato dalla Camera:

Art. 3.

Alla copertura della spesa derivante dalla anticipazione di cui ai precedenti articoli, si provvederà con le disponibilità residue del capitolo 793 aggiunto « Anticipazioni concesse dal Tesoro dello Stato alle Imprese industriali di importanza nazionale creditrici dello Stato per forniture, ecc. » iscritte in bilancio in dipendenza delle autorizzazioni disposte con i decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365 e 10 agosto 1945, n. 526, e col decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1306.

La suddetta somma di lire 184.843.000 sarà versata ad apposito capitolo di entrata del corrente esercizio finanziario, da istituirsi nella categoria « Movimento di capitali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 10 del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 362, sul riconoscimento dei premi sui Buoni poliennali versati al Prestito della Ricostruzione ». (N. 330).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 10 del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, sul riconoscimento dei premi sui Buoni poliennali versati al Prestito della Ricostruzione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PERINI. Ritengo che un provvedimento di questo genere, oltre che andare incontro ad

una categoria che merita ogni attenzione, finirà anche per contribuire a dare un maggior credito ai titoli di Stato e, in modo particolare al Prestito della Ricostruzione che è caduto molto in basso.

PRESIDENTE. Come i senatori ricorderanno, con decreto ministeriale 15 novembre 1946, allo scopo di temperare la norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, fu consentito di utilizzare per la sottoscrizione, insieme all'importo dei buoni poliennali, anche quello dei premi ad essi attribuiti, sempre che la richiesta venisse presentata unitamente al versamento dei titoli.

In dipendenza della guerra molti sorteggi, invece che nell'epoca fissata, furono effettuati immediatamente prima e durante il periodo della sottoscrizione. Pertanto, si dice, non può considerarsi operante la presunzione di rinuncia stabilita dal suddetto articolo 10 per i premi futuri, vale a dire quelli che dovevano essere sorteggiati in base alle rispettive leggi di emissione, nonchè sui premi già estratti e pubblicati, ma non riscossi. In questo caso, infatti, si afferma, i sottoscrittori hanno creduto che non si sarebbe più fatto luogo alle estrazioni già scadute ed hanno versato i buoni poliennali al Prestito della Ricostruzione.

FORTUNATI. Io mi domando se è possibile che il legislatore all'atto dell'emanazione del decreto legislativo 26 ottobre 1946 non abbia tenuto conto anche di queste circostanze.

GAVA. La cosa iniqua è che i sottoscrittori versando i buoni poliennali rinunciavano non solo ai premi da sorteggiare, ma anche a quelli sorteggiati e non conosciuti.

FORTUNATI. Mi pare che il richiamo al decreto ministeriale del 26 novembre 1946 non abbia importanza ai fini del provvedimento in esame, perchè con quel decreto si mirava solo ad agevolare ulteriormente l'afflusso dei sottoscrittori.

Io debbo presumere che al momento dell'emanazione del provvedimento si sia fatto un calcolo economico, tenendo conto della realtà della situazione.

GAVA. Effettivamente gli operatori economici debbono aver fatto questo calcolo, ma tenendo conto che le estrazioni scadute sarebbero state effettuate prima dell'inizio delle operazioni di sottoscrizione al Prestito della Ri-

costruzione. Viceversa l'ultima estrazione fu fatta nel dicembre 1946, quando già parecchie sottoscrizioni erano state compiute. Di conseguenza coloro che sono stati più diligenti, rispondendo immediatamente all'appello dello Stato, perdono il premio, mentre coloro i quali hanno sottoscritto successivamente verrebbero a guadagnarlo.

FORTUNATI. Ritengo che la questione debba essere esaminata prendendo come base l'articolo 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1946, dove è prevista, ai fini della sottoscrizione, tutta la tecnica e la valutazione dei buoni a seconda della loro data di scadenza.

ZOLI. Poichè non tutti quelli che avevano buoni del tesoro, hanno sottoscritto al Prestito della Ricostruzione e dei sottoscrittori solo qualcuno sarà stato sorteggiato, io penso che sarebbe opportuno domandare al Ministero se può dirci quanti sono questi premi che non sono stati pagati in quanto relativi a buoni versati al Prestito della Ricostruzione.

PRESIDENTE. Pregherei il senatore Perini di recarsi dal Direttore generale del debito pubblico, De Liguori, per assumere informazioni. Propongo quindi il rinvio di questo disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Proroga del termine per l'applicazione del diritto di contingenza sulle operazioni di Credito fondiario ». (N. 322).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine per l'applicazione del diritto di contingenza sulle operazioni di credito fondiario ». Dichiaro aperta la discussione generale.

PERINI, *relatore*. Si tratta di un diritto che è stato molto discusso quando è stato deliberato la prima volta. L'attuale disegno di legge proroga le facoltà concessa agli istituti di credito fondiario di applicare e riscuotere tanto sulle nuove operazioni di mutuo, quanto su quelle in corso, uno speciale diritto di contingenza del 0,50 per cento. Tale diritto, sommato a quello di commissione, non può superare l'importo di lire 1,50 su ogni cento lire di capitale.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

22ª RIUNIONE (31 marzo 1949)

PRESIDENTE. Poichè il termine fissato dal decreto 20 marzo 1946, n. 214 è scaduto il 31 dicembre 1948, domando che cosa è avvenuto da tale data a oggi e se il provvedimento, che è ora sottoposto all'esame della Commissione, abbia effetto retroattivo.

PERINI, *relatore*. L'attuale provvedimento non ha bisogno di avere effetto retroattivo in quanto pagandosi i mutui di sei mesi in sei mesi, il diritto di contigenza, per il semestre in corso, deve essere riscosso nel mese di luglio. Quindi se vi è una vacanza della legge, direi che è puramente teorica.

Trattandosi in realtà di negozi giuridici perfetti che hanno già avuto applicazione, non dovrebbe essere ammissibile che, ad un certo momento, per legge, si intervenga per favorire una parte a danno dell'altra. Dal momento però che la questione di principio è già stata superata dal decreto legislativo di cui oggi si chiede la proroga, permanendo le condizioni generali che indussero ad adottare le norme del suddetto decreto, credo che il disegno di legge possa essere approvato.

ZOLI. Poichè il diritto di commissione e quello di contigenza sono destinati a coprire il crescente onere delle spese di gestione, le quali oggi sono sicuramente aumentate, non credo possa esservi dubbio sulla necessità del provvedimento, anche in relazione al fatto che trattasi di istituti che lavorano con un rimborso di spese facendo da intermediari.

TAFURI. Non si capisce perchè un provvedimento approvato dal Comitato interministeriale il 16 settembre 1948, sia stato portato all'esame del Senato solo il 16 marzo 1949, cioè sei mesi dopo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione gli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernente l'autorizzazione agli istituti esercenti il credito fondiario ed agli altri enti od istituti indicati nell'articolo 4 dello stesso decreto, di applicare temporaneamente un diritto di contigenza quale addizionale del diritto di

commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo, hanno efficacia anche per l'anno 1949.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Conferimento del grado di capitano al
maestro direttore della banda del Corpo della
guardia di finanza ». (N. 325).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Conferimento del grado di capitano al maestro direttore della banda del Corpo della guardia di finanza ».

TAFURI. Come risulta dall'ultimo capoverso dell'articolo unico del disegno di legge, trattasi di un conferimento a titolo onorifico, continuando il maestro direttore della banda a percepire, anche nel nuovo grado, gli assegni e le indennità del grado di sottotenente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il maestro direttore del Corpo musicale della guardia di finanza consegue l'avanzamento al grado di capitano al compimento del periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per avere diritto allo stipendio massimo di tenente.

Restano ferme le norme vigenti in materia di trattamento economico e di collocamento a riposo del suddetto maestro direttore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

22ª RIUNIONE (31 marzo 1949)

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per la effettuazione della Lotteria Italia ». (N. 327).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947 n. 1328, recante norme per l'effettuazione della Lotteria Italia ».

Con questo disegno di legge si assegnano a vari Enti i proventi della Lotteria Italia, limitatamente alla manifestazione del 1948.

Da un punto di vista più generale, desidero porre in evidenza che la gestione di questa lotteria è fuori bilancio dello Stato e quindi non sottoposta alle norme generali sulla contabilità generale dello Stato. L'organo che è incaricato della manifestazione provvede alla vendita dei biglietti, introita il ricavato, paga le spese di amministrazione e versa il residuo all'Erario. Sarebbe necessario, pertanto formulare il voto che anche queste gestioni rientrino nel bilancio dello Stato e vengano sottoposte a controllo.

Per quanto concerne il presente disegno di legge sarebbe opportuno appurare con esattezza, quando si è chiusa la manifestazione della lotteria, quanto è stato il ricavato ed a quanto ammonta il residuo.

TAFURI. Dallo schema del disegno di legge sembrerebbe che la quota spettante all'Erario sui proventi della Lotteria Italia, sia appunto quella che viene ripartita tra i tre enti beneficiari delle assegnazioni.

PRESIDENTE. Propongo il rinvio del disegno di legge. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali ». (N. 326).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Esen-

zione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Valmarana.

VALMARANA, *relatore*. Come ognuno sa l'importazione in franchigia di pacchi dono d'oltre Oceano, attraverso l'intervento di intermediari, si è trasformata in molti casi in un sistema per frodare la dogana. Il disegno di legge, imponendo determinate limitazioni e sanzioni, mira ad evitare il verificarsi di speculazioni commerciali a detrimento degli interessi dello Stato. Ne propongo perciò l'approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE. E non è solo la frode alle dogane! C'è la parte valutaria. Sarebbe il caso di domandarsi se la sanzione prevista, che va dalle 40 alle 400 mila lire, sia effettivamente operante, ovvero se non sia il caso di proporre qualche misura più efficace sia nei riguardi di coloro che inviano i doni, sia nei confronti di coloro che li ricevono.

FORTUNATI. In questo campo, come so per esperienza, una volta accettata la trasgressione è meglio colpire con una forte pena pecuniaria piuttosto che istituire dei giudizi, nei quali, assai spesso, viene comminato il minimo della pena. Ora, ammessa la speculazione, mi sembra che i limiti della multa, siano troppo bassi. Bisognerebbe quindi trovare una forma di sanzione pecuniaria che costituisca veramente una remora altrimenti i grandi speculatori, quelli che ricevono 200 o 300 pacchi, troveranno la loro convenienza anche se per qualche pacco essi saranno soggetti al pagamento della multa. Bisogna infatti tenere conto che 400 mila lire di oggi sono, in fondo, 8 mila lire del 1938.

PRESIDENTE. Propongo il rinvio del disegno di legge. Se non vi sono osservazioni così rimane stabilito.

La riunione termina alle ore 12,15.